

# Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Progetto preliminare

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza  
del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

*Minoranza (Hess Erich, Addor, Fridez, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hurter  
Thomas, Tuena, Walliser, Zuberbühler)*

Non entrare in materia

I

La legge federale del 13 dicembre 1996<sup>3</sup> sul materiale bellico è modificata come segue:

## Capitolo 4: Autorizzazioni specifiche

*Art. 18 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Se il Paese destinatario rientra fra quelli di cui all'articolo 17 capoverso 3<sup>bis</sup> [=Paese incluso nell'all. 2 OMB], la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca se sono trascorsi almeno cinque anni dalla sua firma e il Paese destinatario vi si è impegnato a rispettare le condizioni seguenti in caso di trasferimento del materiale bellico a uno Stato terzo:

- a. lo Stato terzo non è implicato in un conflitto armato interno o internazionale, eccettuati i casi in cui fa uso del suo diritto all'autotutela conformemente al diritto internazionale pubblico e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

<sup>1</sup> FF 2024 ...

<sup>2</sup> FF 2024 ...

<sup>3</sup> RS 514.51

---

ha constatato una violazione del divieto dell'uso della forza di cui all'articolo 2 numero 4 dello Statuto delle Nazioni Unite; sono parimenti eccettuati i casi in cui, fondandosi su una propria analisi del diritto internazionale pubblico, il Paese destinatario giunge alla conclusione che sono dati gli elementi costitutivi del diritto di autotutela di cui all'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite e quelli in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ordinato misure secondo l'articolo 42 di detto Statuto che includono l'intervento di forze aeree, navali o terrestri degli Stati membri;

- b. lo Stato terzo non viola in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo;
- c. non esiste un forte rischio che, nello Stato terzo, il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile.

*Minoranza I (Fivaz Fabien, Andrey, Fridez, Schlatter)*

<sup>3</sup> Se il Paese destinatario rientra fra quelli di cui all'articolo 17 capoverso 3<sup>bis</sup> [=Paese incluso nell'all. 2 OMB], la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca se sono trascorsi almeno dieci anni dalla sua firma e ...

*Minoranza II (Tuena, Addor, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hess Erich, Hurter Thomas, Walliser, Zuberbühler)*

<sup>3</sup> Le dichiarazioni di non riesportazione sono valide cinque anni.

---

## Capitolo 5: Controlli, procedure, emolumenti

*Minoranza (Fivaz Fabien, Andrey, Candan Hasan, Fridez, Molina, Schlatter, Seiler Graf, Zryd)*

*Art. 32a (nuovo)*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l'elenco dei Paesi per i quali è possibile derogare alle disposizioni degli articoli 15, 16a e 20.

<sup>2</sup> Per poter essere iscritti nell'elenco, i Paesi devono:

- a. disporre di un severo regime di controllo delle esportazioni di materiale bellico, paragonabile a quello della Svizzera;
- b. aver ratificato i principali trattati internazionali in materia di controllo degli armamenti.

<sup>3</sup> L'elenco dei Paesi è valutato periodicamente, ma almeno ogni cinque anni. Il Consiglio federale presenta un rapporto sui risultati della valutazione.

## Capitolo 8: Disposizioni finali

*Art. 46 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Se la dichiarazione di non riesportazione è stata firmata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 18 capoverso 3, trascorsi cinque anni dalla firma il Paese destinatario può dichiarare a posteriori di impegnarsi a rispettare le condizioni previste da tale disposizione per il trasferimento di materiale bellico a uno Stato terzo. In tal caso la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca con il ricevimento della dichiarazione a posteriori.

*Minoranza I (Fivaz Fabien, Andrey, Fridez, Schlatter)*

<sup>3</sup> Se la dichiarazione di non riesportazione è stata firmata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 18 capoverso 3, trascorsi dieci anni dalla firma ...

*Minoranza II (Tuena, Addor, Candinas, de Quattro, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hess Erich, Hurter Thomas, Walliser, Zuberbühler)*

<sup>3</sup> *Stralciare*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.